



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE



M - DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N. 1834		0 8 SET 2016
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

[Handwritten signature and stamp]
Dott. SSA [Illegible]
L. DIR. GENERALE
D. DIR. GENERALE

Ai signori Presidenti delle Corti d'appello
ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello
loro sedi

e, p.c.: al signor Capo di Gabinetto
al signor Capo del Dipartimento
al signor Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
al signor Direttore generale di statistica e analisi organizzativa
al signor Direttore reggente dell'Ufficio del Capo del Dipartimento
al signor Direttore dell'Ufficio centrale di bilancio

Oggetto: Istituzione dei nuovi piani gestionali 23 e 25 sul capitolo 1380 (in esecuzione di accordi e convenzioni internazionali).
Rif. prot. GAB n. 20812.U del 17.5.2016 e DAG n. 125899.U del 5.7.2016.

Con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP".

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del citato decreto ha introdotto nel codice di procedura penale gli articoli 90-bis e 90-ter, prevedendo che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengano fornite, in una lingua a lei comprensibile, le informazioni in merito ai diritti riconosciuti in suo favore dall'ordinamento (in relazione, ad esempio, alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo assunto nel corso delle indagini preliminari e successivamente nel processo ovvero all'avvenuta scarcerazione o evasione dell'indagato/imputato). Sempre nell'ottica di garantire alla persona offesa la più ampia tutela nell'ambito del procedimento e del processo penale, il citato decreto legislativo ha introdotto nel codice di procedura penale anche l'art. 143-bis, a norma del quale l'autorità procedente nomina un interprete quando debba sentire la persona offesa che non conosce la lingua italiana, ovvero quando la stessa intenda partecipare ad una udienza e abbia avanzato richiesta di assistenza linguistica.

Per fare fronte agli obblighi informativi gravanti sull'autorità procedente in virtù del citato decreto legislativo, il legislatore ha previsto uno stanziamento annuo pari ad euro 1.280.000,00.

Con decreto del Ministro del tesoro è stata conseguentemente disposta una variazione in aumento, con istituzione, all'interno del capitolo di bilancio 1380, del piano gestionale 25 titolato "*spese per interpretariato e traduzione ai sensi della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione vittime di reato*".

Le spese per interpretariato e traduzione per le quali è stato istituito il predetto piano gestionale riguardano, pertanto, esclusivamente quelle sostenute per il compimento, in favore della persona offesa, delle attività indicate dai citati articoli 90-bis, 90-ter e 143-bis del codice di procedura penale.

Per quanto concerne, invece, le attività compiute in favore delle restanti parti processuali, le relative spese continueranno ad essere imputate sul cap. 1360 "*spese di giustizia*", al pari di quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 143 del codice di procedura penale.

Con il decreto legislativo n. 34 del 15 febbraio 2016 è stata inoltre data attuazione nell'ordinamento nazionale alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alla possibilità, per le Procure della Repubblica, di costituire **squadre investigative comuni** (composte da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e da magistrati) per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, anche al fine di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più stati membri o di assicurarne il coordinamento.

Per far fronte alle spese di missione dei componenti di tali squadre investigative, il legislatore ha previsto uno stanziamento annuo pari ad euro 310.000,00.

È stato dunque istituito, sempre nell'ambito del già citato capitolo di bilancio 1380, un nuovo piano gestionale 23 titolato "*spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali*".

La gestione dei fondi stanziati sui piani gestionali 25 e 23 del capitolo 1380 sarà effettuata con le modalità utilizzate per le spese di giustizia – trattandosi comunque di spese correlate allo svolgimento di attività processuali – mediante l'accredito di fondi ai funzionari delegati per le spese di giustizia da parte della Direzione generale della giustizia civile (che già provvede per le spese dei capitoli 1360, 1362 e 1363).

I relativi decreti di liquidazione della spesa dovranno essere iscritti nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG) e saranno assoggettati alla disciplina del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia).

Al fine di assicurare la corretta imputazione dei fondi di bilancio, è dunque necessario che i funzionari delegati per le spese di giustizia procedano alla ricognizione delle spese connesse alle finalità sopra espresse (cap. 1380, piani gestionali 23 e 25) e richiedano i fondi alla predetta Direzione generale della giustizia civile. Considerata la modesta entità delle somme stanziare, è opportuno che le richieste di fondi in questione vengano inoltrate al manifestarsi delle concrete esigenze di spesa e non in via presuntiva.

Ai fini del pagamento delle suddette spese gravanti sul cap. 1380, gli uffici giudiziari del distretto avranno cura di trasmettere ai funzionari delegati i relativi decreti di liquidazione in maniera distinta rispetto a quelli da imputare al capitolo 1360 "*spese di giustizia*".

Si invitano le SS.LL. a divulgare presso gli uffici di rispettiva competenza le indicazioni di cui alla presente nota, raccomandando in particolare agli uffici del distretto (uffici di Procura nel corso delle attività di indagine e uffici di Tribunale nel corso del processo) la corretta imputazione delle suddette spese di traduzione ed interpretariato in favore delle vittime di reato al cap. 1380/25, come pure di quelle inerenti le missioni relative alle squadre investigative comuni al cap. 1380/23, anziché al cap. 1360.

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati – con la quale è stata già avviata apposita interlocuzione (si veda la nota prot. DAG n. 123371.U dell'1.7.2016, cui la predetta Direzione ha risposto con nota prot. DOG07 n. 16645.U e DAG n. 141106.E del 29.7.2016) – e la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, alle quali la presente è indirizzata per conoscenza, sono invitate a porre in essere le attività di rispettiva competenza al fine di consentire l'effettiva attuazione di quanto sopra disposto.

Il Direttore generale della giustizia penale)

Raffaele Piccirillo


Il Direttore generale della giustizia civile

Michele Forziati
